

DICHIAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(art. 23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)

LA MANCATA CONSEGNA DEL PRESENTE MODULO COMPILATO ALL'AZIENDA COMPORTA COMUNQUE LA CORRESPONSIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE (LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI)

Io sottoscritto/a			Matricola
Luogo di nascita	Provincia	Data di nascita	Codice fiscale
Residente		Domicilio fiscale all'01/01 (Comune, Prov.) (solo se diverso dalla residenza)	
Dipendente/Collaboratore della ditta		Stato civile	Titolo di studio
Prima occupazione successiva al 31/12/1995: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Se si, indicare la data: _____	
Iscritto a forme pensionistiche complementari: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Se si, indicare la data: _____	

Sotto la mia responsabilità DICHIARO di aver diritto per il periodo d'imposta alle seguenti detrazioni dall'imposta lorda
(barrare SOLO le caselle che interessano)

<input type="checkbox"/>	LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro nel periodo d'imposta (con rapporto di lavoro inferiore all'anno): • Detrazione minima ragguagliata al periodo di lavoro nell'anno: <input type="checkbox"/> • Detrazione minima NON ragguagliata al periodo di lavoro nell'anno: <input type="checkbox"/>																																								
<input type="checkbox"/>	CONIUGE (i dati anagrafici e il codice fiscale devono SEMPRE essere indicati; se a carico compilare anche i campi "N. Mesi a carico" e "Dal mese / Al mese")																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 45%;">Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita</th> <th style="width: 25%;">Codice fiscale</th> <th style="width: 10%;">N. mesi a carico</th> <th style="width: 15%;">Dal mese / Al mese</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese / Al mese																																			
	Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese / Al mese																																					
<input type="checkbox"/>	FIGLI A CARICO: (occorre compilare la sezione, in tutte le sue parti, anche per i figli per i quali si percepisce l'Assegno Unico Universale)																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;">Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita</th> <th style="width: 20%;">Codice fiscale</th> <th style="width: 10%;">N. mesi a carico</th> <th style="width: 10%;">Dal mese / Al mese</th> <th style="width: 10%;">Al 100%</th> <th style="width: 10%;">Al 50%</th> <th style="width: 10%;">Disabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>2</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>3</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>4</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Indicare se manca l'altro genitore: <input type="checkbox"/></p>		Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese / Al mese	Al 100%	Al 50%	Disabile	1								2								3								4							
	Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese / Al mese	Al 100%	Al 50%	Disabile																																		
1																																									
2																																									
3																																									
4																																									
<input type="checkbox"/>	ALTRI FAMILIARI A CARICO: (sono tali: genitori, nonni, bisnonni)																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 40%;">Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita</th> <th style="width: 20%;">Codice fiscale</th> <th style="width: 10%;">N. mesi a carico</th> <th style="width: 10%;">Dal mese / Al mese</th> <th style="width: 10%;">% spettanza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>2</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese / Al mese	% spettanza	1						2																											
	Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita	Codice fiscale	N. mesi a carico	Dal mese / Al mese	% spettanza																																				
1																																									
2																																									
<input type="checkbox"/>	REDDITO COMPLESSIVO PRESUNTO per l'attribuzione delle detrazioni (scelta facoltativa): € _____ (Se il reddito complessivo dichiarato risulterà inferiore a quello di lavoro, in sede di conguaglio sarà applicato quello di lavoro)																																								
<input type="checkbox"/>	ALTRI REDDITI DICHIARATI diversi da quelli di lavoro, per l'attribuzione delle detrazioni: € _____ (in alternativa al punto precedente)																																								
<input type="checkbox"/>	APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEF PIU' ELEVATA: % _____ (per evitare che l'imposta dovuta in sede di conguaglio sia troppo elevata) NON RESTITUZIONE DEL CREDITO IRPEF RISULTANTE DAL CONGUAGLIO: <input type="checkbox"/>																																								

DICHIARO

- di avere avuto un precedente rapporto di lavoro nell'anno in corso
- di aver fruito nell'anno in corso della detrazione TFR di cui all'art. 2 c. 514 L. 244/07 per indennità di fine rapporto riferibili ad altre cessazioni di rapporto di lavoro
- di essere pensionato Cat. _____ N. _____ (allegare frontespizio certificato di pensione)

CHIEDO

- di tener conto anche dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine MI IMPEGNO a consegnare la C.U. del/i precedente/i datore/i entro i termini di legge.
- di non applicare il Trattamento Integrativo, la Somma Integrativa e l'Ulteriore Detrazione oppure solo in sede di conguaglio

Consapevole degli obblighi di legge, mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione sopra dichiarata. Dichiaro inoltre di aver preso visione delle istruzioni allegate al presente modulo.

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito portare in deduzione dal reddito complessivo, nei vent'anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza integrativa, i contributi versati a queste ultime, utilizzando, oltre all'ordinario plafond di euro 5.164,57 annui, un ulteriore "bonus" di euro 2.582,29 annui, fino al raggiungimento della differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. La compilazione delle caselle consente di determinare l'ulteriore plafond di deducibilità spettante, di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio e di compilare la certificazione CU.

DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente sono rapportate al periodo di lavoro e variano in funzione del reddito complessivo del contribuente. Ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro nel periodo d'imposta, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 1.955 euro. In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato.

Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro.

Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 1.910 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000

ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE MINIMA (RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL'ANNO)

Anche le detrazioni per i redditi non superiori a euro 15.000, fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1.380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, possono essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell'anno.

Il percipiente, barrando l'apposita casella del modulo di richiesta, può beneficiare della misura minima di detrazione (690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato) senza alcun ragguglio al periodo di lavoro nell'anno, qualora ne ricorrano i presupposti. In tal caso, la misura minima di detrazione sarà attribuita a partire dal primo periodo di paga utile.

CONIUGE

La detrazione spetta a condizione che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta, al lordo degli oneri deducibili.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Le detrazioni d'imposta spettano per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ma inferiori a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, titolare di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta.

Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% fra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Non è ammessa, quindi, una libera e diversa ripartizione delle detrazioni per figli a carico tra i due genitori.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario (nel caso barrare la casella in corrispondenza della colonna "in affidamento al 100%"). Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

CONIUGE MANCANTE

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se pi convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione d'imposta spetta per ciascun ascendente con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione deve essere ripartita pro quota tra gli aventi diritto.

AVVERTENZA: DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

In relazione ai familiari residenti all'estero le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo

DETRAZIONE FORFETARIA TFR

L'art. 2, comma 514, della Legge n. 244/07 (Legge finanziaria 2008) ha previsto un primo intervento di riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto e sulle indennità equipollenti. La riduzione del prelievo fiscale consiste nell'attribuzione di una detrazione forfetaria, decrescente al crescere del reddito di riferimento, che riduce l'imposta dovuta sul TFR o sulle indennità equipollenti. Tale detrazione può essere riconosciuta relativamente ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta: per tale motivo, il lavoratore deve attestare di aver già fruito o menodella detrazione a fronte di indennità di fine rapporto riferibili ad altre cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel medesimo anno.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO L.21/2020

Il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha disposto che, la somma a titolo di trattamento integrativo (di importo pari a 1.200 euro annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante diminuita, come confermato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 207/2024 dell'imposta di 75 euro rapportato ai periodi di lavoro nell'anno.

Rimane invece confermato quanto stabilito dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) nei casi in cui l'imposta lorda sia inferiore alla somma delle detrazioni di cui all'art. 1 D.L. 3/2020 ed inoltre il reddito complessivo sia compreso tra 15.001 e 28.000 euro. Viene riconosciuta infatti una somma a titolo di trattamento integrativo (che non concorre alla formazione del reddito) pari alla differenza tra il totale delle detrazioni e l'imposta lorda, tale somma non potrà comunque eccedere i 1.200 euro annui.

SOMMA INTEGRATIVA ART. 1 COMMA 4 LEGGE N. 207/2024

La legge di bilancio per il 2025 con l'articolo 1 comma 4 e seguenti ha previsto in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione spettante diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, una somma di ammontare pari all'importo risultante dalla applicazione al reddito di lavoro dipendente del contribuente delle seguenti percentuali:

- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

ULTERIORE DETRAZIONE ART. 1 COMMA 6 LEGGE N. 207/2024

Ai titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro è riconosciuta una ulteriore detrazione dall'IRPEF lorda, da rapportare alla durata del rapporto di lavoro, di ammontare variabile in funzione del reddito complessivo, pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro